



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2023-2024

Comunicato Ufficiale N. 107 del 20/10/2023

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 5 ottobre 2023, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

4) RECLAMO PROPOSTO DAL CALCIATORE ODERO CESARE (CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA), AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 22/10/2023, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.65 LND DEL 22/09/2023

(Gara: NETTUNO – CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA del 20/09/2023 – Coppa Italia Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 87 del 6/10/2023

Con rituale reclamo, il calciatore Cesare Odero ha impugnato la squalifica al 22.10.2023, sostenendo che di non aver mai pronunciato frasi irrispettose o blasfeme nei confronti del direttore di gara e che l'assistente che ha segnalato il fatto non avrebbe potuto sentirle. Chiedeva quindi l'annullamento o una riduzione della sanzione. Preliminarmente occorre rilevare che l'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che nel referto arbitrale redatto dall'assistente dell'arbitro n. 2 risulta accuratamente descritta la condotta ingiuriosa e blasfema del calciatore della reclamante, da egli direttamente percepita. Il reclamante, quindi, merita di essere sanzionato seppur in maniera minore rispetto a quanto stabilito in prime cure, tenuto conto del materiale svolgersi dei fatti e della loro offensività. La squalifica va quindi ricondotta nei parametri usualmente applicati da questo Giudice d'appello. Tutto ciò premesso,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Odero Cesare al 10/10/2023.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 12 ottobre 2023, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

6) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SPQV VELLETRI CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE ESUPERANZI LUCA PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.71 LND DEL 27/09/2023
(Gara: GRIFONE GIALLOVERDE – SPQV VELLETRI CALCIO del 24/09/2023 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 97 del 13/10/2023

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società SPQV Velletri Calcio; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 137, comma 3 del C.G.S., poiché non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari di inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese, da parificarsi per questa Corte a 4 giornate di gara. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..
Il contributo va incamerato

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 20 ottobre 2023

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli